

TRIBUNALE DI MESSINA
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

PER TOLLA Angelica nata il 23/07/87 a Ostuni BR residente in Via G Ambrosoli 46 Bagnolo Cremasco CR C.F.: TLLNLC87L63G187S, **GAGLIARDI Giuseppe** nato il 18/12/91 a Stigliano MT residente in Via Sergente Piccinni 21 San Mauro Forte MT C.F.: GGLGPP91T18I954S, **SOZZO Alessandra** nata il 19/03/76 a Mesagne BR residente in Via Oberdan N.48 Torchiarolo BR C.F.: SZZLSN76C59F152J, **NACCI Luigi** nato il 05/03/76 a Ostuni BR residente in Via D. Silletti, 1 Ostuni BR C.F.: NCCLGU76C05G187P, **CHIERA Milda** nata il 11/07/83 a Mesagne BR residente in Via Roma Latiano BR C.F.: CHRMLD83L51F152H, **ANTELMi Alessandro** nato il 08/12/97 a Putignano BA residente in Viale Aldo Moro, 19 Ostuni BR C.F.: NTLLSN97T08H096Q, **PERRONE Paola** nata il 18/06/78 a Lecce LE residente in Via Serafino Elmo 13 Lecce LE C.F.: PRRPLA78H58E506P, **ROLLO Mauro** nato il 03/09/83 a Mesagne BR residente in Via Panareo 31 Mesagne BR C.F.: RLLMRA83P03F152M, rappresentati e difesi per procura in calce al presente atto dall'Avv. Mariaconcetta Milone (C.F. MLN MCN 81A42 G187K – PEC milone.mariaconcetta@coabrindisi.legalmail.it elettivamente domiciliato a Latiano, via Roma n.67, presso lo studio dell'Avv. Mariaconcetta Milone, che li rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al presente atto

ricorrenti-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CF. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore

AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del Dirigente pro tempore;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Dirigente pro tempore.

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Via dei Mille, 65, 98164 Messina (ME).

PREMESSO CHE



IN FATTO

1. I ricorrenti sono **docenti precari che aspirano ad operare nelle scuole statali** in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131.
2. Essi sono, infatti, in possesso di idonea qualifica che consente loro di svolgere l'attività di insegnamento secondo il vigente regime giuridico della professione. Inoltre, essi sono muniti del titolo di studio individuato dal D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, quale requisito di accesso alla rispettiva classe concorsuale e quindi condizione legittimante il conferimento di docenze da parte dell'Amministrazione Scolastica.
3. **A completamento del proprio percorso formativo, i ricorrenti hanno conseguito i 24 crediti formativi universitari (d'ora in avanti solo "CFU") nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 13.4.2017, n. 59.**
4. Avendo conseguito i predetti titoli validi per l'accesso all'insegnamento in data successiva al termine ultimo, 31 maggio, previsto per l'invio della domanda telematica finalizzata all'inserimento nelle GPS - graduatorie provinciali supplenze - valide per il biennio 2022/24, essi non hanno potuto presentare la predetta domanda e, dunque, non risultano inseriti nelle graduatorie di cui innanzi.
5. Al fine di ottenere, comunque, un incarico di docenza con precedenza quali docenti abilitati all'insegnamento essi, hanno, inviato domande di messa a disposizione ai Dirigenti Scolastici delle Scuole messinesi, offrendo la piena disponibilità all'insegnamento (c.d. messa a disposizione), in virtù del possesso del titolo accademico e dei 24 C.F.U. e manifestando con ciò la volontà di aspirare all'assunzione in qualità di docenti abilitati all'insegnamento presso una delle predette scuole.
6. **Infatti, il Ministero dell'Istruzione in forza del Decreto Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 ha previsto le "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo".**
7. Con tale provvedimento, è rimasta invariata rispetto al precedente D.M. n. 60/2020, l'istituzione di due diverse tipologie di graduatorie: le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie di istituto (GI).
8. Con riferimento alle graduatorie provinciali per le supplenze, l'art. 3 del decreto ministeriale n. 112/2022 stabilisce che: tale Ordinanza ha previsto la formazione di due fasce di aspiranti docenti, stabilendo che: *"Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa*



istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”.

9. Con riferimento poi alla scuola secondaria di primo e secondo grado, il decreto prevede la suddivisione in due fasce che ai sensi del comma 9 dell’art. 3 del D.M. n. 112/2022 sono così determinate: *a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”.*

10. Tale Ordinanza, per come già anche quella relativa al precedente biennio (2020-2022 n. 60/2020) in maniera illegittima e non tenendo conto della normativa Europea, della normativa Nazionale, delle numerosissime sentenze dei Tribunali del Lavoro di tutta Italia e di quanto detto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4167 del 30/06/2020 ha ancora una volta operato la distinzione tra aspirante docente munito di abilitazione e aspirante docente munito di Laurea + 24 CFU.

11. Pertanto, i ricorrenti chiedono il riconoscimento del valore abilitante dei titoli posseduti,



alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente che, da un lato, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento, quale requisito di accesso ai concorsi, dall'altro, a partire dal concorso, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017, identifica l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, con il conseguimento dei 24 CFU congiunto al titolo di accesso all'insegnamento.

MOTIVI

POSSESSO DEL TITOLO DI ABILITAZIONE E CONSEGUENZIALE SUSSISTENZA DEL DIRITTO DEI RICORRENTI DI ESSERE RICONOSCIUTI QUALI DOCENTI ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO.

Com'è noto, il "sistema" delle graduatorie per il conferimento degli incarichi a tempo determinato (le c.d. "supplenze") è stato istituito e disciplinato in prima battuta dagli art. 520 e 521 del T.U. Istruzione di cui al d.lgs. 16.4.1994, n. 297.

Successivamente, l'art. 4 della legge 3.5.1999, n. 124, ha stabilito che *"Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico"* n. 297/1994.

La materia ha subito un'ulteriore evoluzione con l'istituzione delle graduatorie di Istituto ad opera del d.m. 13.6.2007, n. 131. In particolare, l'art. 5 comma 3 del medesimo d.m. n. 131/2007 ha stabilito che *"per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: ... II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di Istituto; III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto"* (doc. 12).

L'art. 5 comma 5 e l'art. 9 comma 1 del citato d.m. n. 131/2007 hanno altresì previsto che le suddette graduatorie fossero aggiornate periodicamente al fine di consentire il "ricambio" degli aspiranti alla professione di *"docente supplente"*.

In tempi più recenti, e segnatamente per il triennio (aa.ss. 2017/2020), che si è concluso il 30.6.2020, le medesime graduatorie sono state disciplinate dal d.m. n. 374/2017. Con specifico riferimento ai criteri di accesso alla seconda e alla terza fascia delle graduatorie stesse, l'art. 2 comma 1 del medesimo d.m. n. 374/2017 così disponeva: *"Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento [ossia del citato d.m. n. 131/2007: nota nostra] hanno titolo a*



presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti:

A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti. ... B) TERZA FASCIA: per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016 ...”.

L’art. 1-*quater* del d.l. 29.10.2019, n. 126 (convertito, con modificazioni, nella legge 20.12.2019 n. 159) ha poi dettato “disposizioni urgenti in materia di supplenze”. Segnatamente, per quanto qui rileva, la norma in esame ha modificato il testo dell’art. 1 comma 107 della legge 13.7.2015, n. 107 (recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, c.d. “Buona Scuola”), che oggi così stabilisce: “A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 [ossia i **24 CEU**; n.d.r.]”. In seguito, con il Decreto Scuola, già richiamato in narrativa, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina delle supplenze. In particolare, l’art. 2 del medesimo d.l. 8.4.2020, n. 22, nel testo convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2020, n. 41, ha stabilito:

- al comma 4, che “All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

-a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.”;

-b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: “6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di Istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo”;

- e, al comma 4-ter, che “In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-



19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. ... La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti”.

Con l’ordinanza 10.7.2020, n. 60, il Ministro dell’Istruzione ha in effetti disciplinato le “procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di Istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e ha stabilito:

- quanto alle **GPS**, che “la **prima fascia** è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di **abilitazione**” e che “la **seconda fascia** è costituita dai soggetti in possesso ... del titolo di studio ... e uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17 [cioè dei **24 CFU**: nota nostra]; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado ...; 3. **precedente inserimento nella terza fascia** delle graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso”.

- e quanto alle **graduatorie di Istituto**, che “la **seconda fascia** è costituita dagli **aspiranti presenti in GPS di prima fascia**” e che “la **terza fascia** è costituita dagli **aspiranti presenti in GPS di seconda fascia**”.

Tale ultima previsione è stata confermata, infine, dall’art.3 comma 9 dell’O.M. 112/2022 con cui è stato disposto l’aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento di supplenze al personale docente.

Dalle citate disposizioni ministeriali emerge quindi che il **discrimine** per l’inserimento di un



docente nella prima o nella seconda fascia delle GPS e nella seconda o nella terza fascia delle graduatorie di Istituto va individuato nel possesso o meno, in capo al docente stesso, della “abilitazione” all’insegnamento. Ciò perché a norma del citato art. 3 dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022 soltanto il docente “abilitato” ha titolo per accedere alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

Ciò posto – diversamente da quanto il Ministero resistente ha ritenuto nella vigenza del d.m. 374/2017 e ritiene oggi con l’ordinanza n. 112/2022 – nel caso di specie **i ricorrenti sono effettivamente “in possesso dello specifico titolo di abilitazione”** richiesto per accedere alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto e, pertanto, essi hanno diritto ad essere trattati con precedenza nell’attribuzione di incarichi di insegnamento rispetto ai docenti che ne sono privi.

*

Infatti, innanzitutto, l’art. 5 comma 2 del d.m. n. 131/2007 stabilisce che *“I titoli di studio e di abilitazione per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di Istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo”*.

E i requisiti per l’accesso ai posti di ruolo sono individuati dal d.lgs. 13.4.2017, n. 59, emanato a seguito della delega legislativa contenuta nella legge n. 107/2015 (ossia la già citata “Buona Scuola”). In particolare, l’art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 59/2017 così dispone: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a) [ossia per i posti di insegnante di ruolo nelle scuole secondarie superiori, n.d.r.], il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: -a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; -b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”*.

La novella legislativa di cui sopra ha dunque introdotto nell’ordinamento una **equiparazione tra il conseguimento dell’abilitazione tramite** il superamento del relativo concorso, da un lato, **e il possesso congiunto della laurea magistrale e di 24 CFU** in materie specifiche (cioè nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche), dall’altro lato. Segnatamente, dal combinato disposto di tutte le norme sopracitate si evince che allo stato il docente che sia al contempo



laureato e in possesso di 24 CFU ha diritto ad accedere alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto, esattamente come il docente in possesso della specifica abilitazione sulla classe di concorso. Infatti, come si è visto:

- se l'art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 59/2017 legittima i docenti laureati e in possesso di 24 CFU in specifiche materie a partecipare al concorso per diventare insegnanti di ruolo, equiparando questi titoli (laurea + 24 CFU) al titolo consistente nel possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso;

- e se l'art. 5 comma 2 del d.m. n. 131/2007 stabilisce espressamente che i titoli che la legge richiede per accedere al concorso per insegnanti di ruolo costituiscono titolo “*per l'inclusione*” nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di Istituto;

allora i medesimi docenti laureati e in possesso dei 24 CFU in specifiche materie – al pari dei docenti in possesso del titolo di abilitazione specifica sulla classe di concorso, a cui sono normativamente equiparati – hanno diritto ad accedere, in base a questi titoli, alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

Nel nostro caso, i ricorrenti sono in possesso di entrambi i requisiti individuati dall'art. 5 comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 59/2017 per accedere al concorso per diventare insegnante di ruolo al pari dei docenti in possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso e dunque hanno diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto, al pari dei docenti muniti della specifica abilitazione sulla classe di concorso. Invero, come si è anticipato in narrativa essi hanno conseguito: sì alla laurea che i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Il diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto discende, dunque, direttamente dalle disposizioni normative di rango primario che si sono appena analizzate (e in particolare dal citato art. 5 del d.lgs. 59/2017 e dall'art. 5 del d.m. 131/2007), che non risultano modificate né dalle nuove previsioni “*in materia di supplenze*” di cui all'art. 1-*quater* del d.l. n. 126/2019, né da quelle istitutive delle GPS di cui al Decreto Scuola n. 22/2020 e al “nuovo” art. 4 della legge 124/1999.

VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 79 E 107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107.



Per completezza espositiva, si fa in ogni caso presente che l'assunto secondo cui, appunto, il docente laureato e in possesso di 24 CFU nelle materie previste dall'art. 5 comma 1 del d.lgs. 59/2017 dev'essere considerato in possesso dell' "*abilitazione*" – o di un titolo equipollente / equivalente all'abilitazione – e dunque ha diritto di essere inserito nella prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto) risulta altresì confermata a livello sistematico.

In primo luogo, in ambito comunitario viene costantemente privilegiata una visione sostanzialistica circa le competenze necessarie per accedere a una professione regolamentata qual è quella dell'insegnante, per cui è infatti richiesto un titolo (*rectius*, una "qualifica professionale") d'accesso.

In particolare, la Direttiva CE 7.9.2005, n. 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'art. 1, afferma il principio secondo cui l'interessato può accedere alle professioni regolamentate semplicemente grazie al "*possesso di determinate qualifiche professionali*". E queste "*qualifiche professionali*" – per quanto qui rileva – sono definite dalla stessa Direttiva all'art. 3, lett. b), come "*le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale*"; e, all'art. 11 lett. e), come "*un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post- secondari*".

L'ordinamento europeo valorizza, dunque, la competenza concretamente acquisita dal docente (ossia la c.d. esperienza "sul campo"). Con la conseguenza che, laddove sussiste la "*qualifica professionale*" in questione comunque conseguita, ciò è sufficiente a consentire l'accesso alla professione di insegnante (v. ancora l'art. 1 della Direttiva CE n. 2005/36).

In sostanza, sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite nell'ordinamento interno con il d.lgs. n. 206/2007 e con il d.lgs. n. 15/2016, l'accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione (consolidato, nel caso in esame, dall'ulteriore possesso dei 24 CFU), valido ai sensi dell'art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.

Per contro, le procedure previste in Italia per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento da parte dei docenti (SSIS, TFA o PAS) non sono contemplate dalla normativa europea e non danno nemmeno luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative



connesse alle modalità di reclutamento. Ne deriva che le suddette procedure abilitanti nazionali possono al più essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, di conseguenza, non costituiscono una “qualifica professionale” ai sensi dell’ordinamento comunitario. Sicché i provvedimenti ministeriali (da ultimo, l’ordinanza n. 60/2020) ed eventualmente anche normativi (tra cui l’art. 1-*quater* del d.l. 126/2019, che il Ministero ritiene erroneamente applicabile alle graduatorie del biennio 2020/2022), nella parte in cui non riconoscono l’equipollenza del titolo di formazione (laurea/diploma e 24 CFU) conseguito dagli insegnanti al titolo abilitativo / qualifica professionale idonea ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sono illegittimi per contrasto con la sovraordinata disciplina comunitaria (siccome recepita anche dal d.lgs. 206/2007 e dal d.lgs. 15/2016) e, come tali, vanno disapplicati da codesto Tribunale.

Tali principi sono stati recentemente ribaditi dal Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, ord. 5.11.2019, n. 5242, secondo cui *“Ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di Istituto, è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007, in virtù delle quali l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa”*.

Nella fattispecie *de quo* i ricorrenti sono in possesso delle qualifiche professionali del tipo di quelle previste dalla medesima Direttiva CE n. 2005/36 ed è quindi pienamente conforme al diritto europeo consentirne l’accesso alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

Codesto Tribunale è stato tra i primi ad affrontare la questione ed ormai in senso unanime si stanno pronunciando i Tribunali d’Italia; infatti significative pronunce giudiziarie, cautelari e di merito, hanno affermato il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA, dal momento che i ricorrenti, in possesso sia del titolo accademico idoneo all’insegnamento che dei 24 CFU/CFA, vantano il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015)

Val la pena ricordare a titolo esemplificativo e non esaustivo la sentenza n. 985/2022 del Tribunale di Messina, dott.ssa Rosa Bonazinga, che ha riconosciuto il valore abilitante della Laurea e 24 cfu e ove viene espressamente enunciato *“Ciò posto, come già ritenuto da questo ufficio in sede di reclamo (v. ordinanza del 2.12.2019 resa su un caso analogo) e più di recente*



dall'ordinanza del 23.9.2020 – dott.ssa Totaro - è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”).

L'orientamento del Tribunale di Messina, si è consolidato nel tempo, tanto che nelle recenti pronunce è stato, in maniera granita e corretta stabilito il principio secondo cui: *“appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.”* (Ord. dott.ssa Totaro del 28.09.2021, Ord. dott.ssa Bellino del 19.08.2021, Ord. dott.ssa Bonanzinga del 17.09.2021, Ord. del 22.12.2020).

Di fatto i ricorrenti potrebbero partecipare ad un concorso riservato agli abilitati, **ma non possono essere trattati quali docenti abilitati nell'attribuzione di incarichi di supplenza: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.**

Questa interpretazione “costituzionalmente orientata” è sostanzialmente imposta dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.



Per quanto esposto il Decreto ministeriale n. 112 del 06.05.2022 in combinato disposto con il precedente Decreto Ministeriale n. 60 del 10.7.2020 essendo di ostacolo all'esercizio del diritto dei ricorrenti potrà, qualora questo Giudice del Lavoro lo ritenga opportuno, essere disapplicato.

Periculum in mora

Sussiste, infine, il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile per equivalente, in ragione della prevalente dimensione non patrimoniale del diritto. Posto che la domanda principale della contesa concerne il pronunciamento dichiarativo sulla valenza abilitante del titolo in possesso dei ricorrenti si ritiene sussistente l'attualità e la concretezza del *periculum*, a maggior ragione in considerazione, da ultimo, della circostanza che i Dirigenti Scolastici dopo la data del 31 dicembre 2022 avvieranno le convocazioni da MAD, domande di messa a disposizione, per i posti che si renderanno vacanti in organico di fatto. Infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario determinerebbero il permanere di una situazione anti-giuridica, fonte di un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, tenuto conto che, come sopra esposto, i ricorrenti hanno dato la propria disponibilità per eventuali supplenze attraverso le domande di messa a disposizione.

In definitiva, in assenza di una idonea misura cautelare ai ricorrenti sarà preclusa la possibilità di essere individuati con priorità, in quanto docenti abilitati all'insegnamento, per la stipula di un contratto di insegnamento a tempo determinato nel corrente anno scolastico, tanto perché la nomina dell'aspirante messosi a disposizione (con MAD) viene disposta dal D.S. dopo l'effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS (31 dicembre 2022) dando precedenza in caso di pluralità di istanze ai docenti abilitati e specializzati. La domanda oggetto del presente giudizio è stata, peraltro, riconosciuta fondata da Codesto Tribunale con plurime ordinanze. A titolo esemplificativo si richiama l'ordinanza del 25.02.2022 RGN. 6141/21 con cui il Giudice adito in accoglimento delle domande dei ricorrenti ha dichiarato *“che gli stessi sono in possesso di un titolo abilitante ai fini dell'eventuale nomina a tempo determinato con precedenza da parte dei D.S. degli Istituti scolastici ove hanno presentato istanza di MAD per l'a.s. 2021-2022”*.

Infine, l'esigenza di una tutela cautelare scaturisce viepiù dalla dimensione anche non patrimoniale del diritto azionato dai ricorrenti, dal momento che il pregiudizio da essa patito compromette la piena esplicazione del diritto al lavoro ex art. 4 Cost., inteso come libertà di esercitare la professione nel rispetto delle scelte individuali.

Per quanto esposto i ricorrenti, come innanzi rappresentati e difesi



RICORRONO

All'intestato Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi dell'artt. 669 bis e 700 cpc, fissata l'udienza di comparizione davanti a sé Voglia emettere i provvedimenti di urgenza, che riterrà idonei ad assicurare integralmente gli effetti della decisione nel merito e quindi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

rilevata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente ai richiesti requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*,

- 1) **ACCERTARE E DICHIARARE** che i ricorrenti possiedono un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal titolo di studio congiunto ai 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche che consente l'inserimento nella I fascia delle future GPS e nella II fascia delle future GI del personale docente ed educativo e l'eventuale nomina a tempo determinato con precedenza da parte dei Dirigenti Scolastici degli Istituto ove essi hanno presentato istanza di MAD..
- 2) **CONDANNARE** al pagamento delle spese e competenze della presente causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si dichiara che il valore della presente causa è pari ad euro 23.000,00 e che i ricorrenti sono esenti al pagamento del C.U. come da autocertificazioni allegate.

Ostuni 20 novembre 2022

Avv. Mariaconcetta Milone

